

**Osservazioni al documento di consultazione**

**“Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”**

28 settembre 2018

## **Premessa e considerazioni generali**

Alla fine del mese di luglio 2018 è stato pubblicato dalla Banca d'Italia il documento di consultazione recante “Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”.

Le Disposizioni danno attuazione all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento delle direttiva (UE) 2015/849.

In linea generale, si apprezza l'intervento effettuato dall'Autorità rispetto ai dati e alle informazioni che gli intermediari devono rendere disponibili alla Banca d'Italia ed all'UIF per consentire lo svolgimento delle analisi effettuate nell'ambito delle rispettive funzioni.

Di seguito si riportano le osservazioni del mondo bancario e finanziario ai contenuti delle predette Disposizioni.

## **Articolo 1**

### **Definizioni**

a) Art. 1, punto 6

### **Conti correnti di corrispondenza**

Il punto 6 definisce i “conti correnti di corrispondenza” come “i conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti (ad esempio, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);”.

### **Osservazioni:**

Al riguardo si chiede di:

- confermare, come previsto nel previgente Provvedimento in materia, l'esclusione dei conti transitori utilizzati in attesa dell'imputazione contabile definitiva delle operazioni e i conti di natura analoga (ad esempio, i conti debitori e creditori diversi, su cui sono registrate posizioni di debito o credito originate da transazioni occasionali);
- sostituire il termine “enti corrispondenti” con il termine “enti rispondenti”, essendo i “conti correnti di corrispondenza” aperti presso la banca corrispondente (quella cioè del destinatario) da parte della banca rispondente (quella cioè del cliente).

c) Art. 1, numero 12

### **Estrazioni**

Il provvedimento in consultazione definisce le estrazioni:” rilevazioni di dati e informazioni dai “sistemi di conservazione informatizzati”, eseguite su base periodica o su richiesta specifica da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra Autorità competente, mediante un software specifico, in conformità con gli standard tecnici di cui all'allegato n. 1 e con le causali analitiche di cui all'allegato n. 3.

### **Osservazioni**

Con riferimento alla definizione di “estrazioni”, si propongono le seguenti modifiche:

<“estrazioni”: rilevazioni di dati e informazioni dai “sistemi di conservazione informatizzati”, eseguite su base periodica o su richiesta specifica da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra Autorità competente, ~~mediante un software specifico,~~ **mediante una specifica procedura informatica** in conformità con gli standard tecnici di cui all'allegato n. 1 e con le causali analitiche di cui all'allegato n. 3.

L'emendamento è volto a sostituire il riferimento all'utilizzo di un software specifico con un riferimento ad una procedura informatica generica, al fine di assicurare che la norma sia tecnologicamente neutra e non vi sia quindi l'obbligo di dotarsi di uno specifico software.

d) Art. 1, comma 14

### **Gruppo**

Il punto 14 dell'art. 1 definisce “gruppo”: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative nonché, fuori da questi casi e se destinatarie delle presenti disposizioni, le società controllate e controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e le relative controllanti”.

### **Osservazioni**

Con riferimento alla definizione in esame si chiede di allineare la definizione di “gruppo” contenuta nella bozza di provvedimento in esame con quella contenuta nel vigente D.lgs. n. 231/2007.

Inoltre si chiede di precisare se gli adempimenti in tema di conservazione e registrazione siano obbligatori per una società controllante (holding di partecipazioni), non destinataria della normativa antiriciclaggio, posta a capo di un gruppo civilistico ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., al cui interno siano presenti sia società vigilate destinatarie della normativa, che non vigilate. In caso affermativo si chiede di precisare quali adempimenti siano previsti in capo alla capogruppo e quali in capo alla singola società.

e) Art. 1, numero 17

### **Operazione**

La “operazione” rilevante ai fini del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio è costituita da: “la movimentazione, il trasferimento o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale”.

### **Osservazioni**

Si chiede di chiarire che cosa si intenda per atti negoziali a contenuto patrimoniale.

f) Art. 1, numero 23

### **Rapporto continuativo**

Il Provvedimento in consultazione definisce come “rapporto continuativo” il “rapporto contrattuale di durata, che non si esaurisce in un’unica operazione, rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dei destinatari”.

### **Osservazioni**

In primo luogo, si segnala che la precedente definizione di rapporto continuativo presupponeva, quale elemento “qualificante” del rapporto, il fatto che lo stesso potesse dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento.

In applicazione di tale definizione, attualmente, i Prestatori di Servizi di Pagamento operanti nell’ambito dei servizi di Acquiring provvedono alla qualificazione come “rapporto continuativo” (ed ai rispettivi adempimenti) qualora il cliente esercente sottoscriva il contratto di convenzionamento (Acquiring) in aggiunta alla richiesta dello strumento tecnico “POS” (Point of Sale). Si richiede pertanto di confermare che la mera installazione di un apparecchio “POS” presso un esercente, in assenza della sottoscrizione anche del contratto di convenzionamento (Acquiring), si configuri come erogazione di un servizio esclusivamente di natura “tecnica” per il quale non trovano applicazione le disposizioni della normativa antiriciclaggio.

Inoltre, con riferimento alla definizione in esame si chiede di:

a) confermare, in linea con il comma 5 dell’art. 3 del Provvedimento del 3 aprile 2013 che “I destinatari possono avvalersi della facoltà di non procedere all’apertura di un nuovo rapporto continuativo nei casi di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi mutui, finanziamenti in valuta ovvero leasing finanziario, qualora effettuati a valere su un conto corrente preesistente presso lo stesso soggetto erogante ed avente come intestatario il soggetto finanziato”

b) riproporre, in linea con l’art. 3 del Provvedimento del 3 aprile 2013, l’elenco di tipologie di rapporti definibili come “continuativi”.

g) Art. 1 punto 29

### **Definizione di titolare effettivo**

Il documento in consultazione contiene la definizione di Titolare effettivo, prevedendo che “nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, “titolare effettivo sub 2”). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all’estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica”.

### **Osservazioni**

Per ciò che attiene questo specifico profilo, nel rinviare a quanto già segnalato in occasione della risposta alla consultazione sulle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, si riportano in estrema sintesi i seguenti aspetti.

Con riferimento al titolare effettivo sub 2) appare opportuno: a) specificare la nozione di soggetto giuridico pubblico; b) inserire specifici criteri per la corretta individuazione del titolare effettivo nel caso di entità riconducibili alle “pubbliche amministrazioni”, società controllate da pubbliche amministrazioni, società sottoposte a procedure concorsuali, sequestri, condomini.

In merito alla definizione di titolare effettivo sub 1) si evidenzia che l’individuazione dello stesso, a differenza di quanto indicato nelle previgenti disposizioni di adeguata verifica della clientela, non è richiesta solo per le operazioni occasionali ma è ora richiesta anche nel caso di instaurazione del rapporto continuativo. Si chiede pertanto di tornare alla precedente formulazione che non si riferiva all’instaurazione di rapporti continuativi e che faceva particolare riferimento al caso di operazione occasionale.

## **Art. 3**

### **Conservazione dei dati**

5. I dati e le informazioni relativi a rapporti continuativi e alle operazioni sono conservati per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell’operazione.

### **Osservazioni**

Si chiede di chiarire se l’obbligo di conservazione delle operazioni per dieci anni sia riferito alla data di compimento dell’operazione anche per i rapporti attivi.

**Art. 3, comma 4****Conservazione dei dati**

L'art. 3, comma 4, stabilisce che “I destinatari adempiono gli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni in relazione ai rapporti continuativi e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale (7)”.

(nota 7) Nell'individuazione del perimetro dell'attività istituzionale i destinatari tengono conto dei criteri forniti nella Parte Seconda, Sezione II (“Ambito di applicazione”) delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. In particolare, non rientrano nell'attività istituzionale i rapporti e le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1), lettera n), del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5-quinquies, del TUF.

**Osservazioni**

La precisazione contenuta nella nota sopra riportata porterebbe ad escludere dall'ambito di applicazione dell'obbligo di conservazione le operazioni e i rapporti instaurati su iniziativa del gestore nell'ambito della gestione di portafogli. Si chiede conferma della correttezza di questa interpretazione.

**Articolo 4****Modalità utilizzo dei dati**

La disposizione in esame disciplina le modalità di utilizzo e di messa a disposizione dei dati e delle informazioni.

**Osservazioni**

Si chiede conferma circa la possibilità che le due soluzioni prospettate possano essere percorse alternativamente con facoltà di opzione da parte degli intermediari secondo la loro discrezionalità. Gli intermediari inoltre, dovrebbero poter scegliere una delle due modalità previste per ogni sistema di conservazione informatizzato e, all'interno del medesimo gruppo bancario, sulla base della scelta effettuata dalla singola entità.

In particolare, tale elemento assume rilevanza ove eventuali richieste di soggetti abilitati dovessero fare riferimento espressamente ad una delle due modalità tracciate dalle Disposizioni in consultazione.

## Articolo 5

### Dati e informazioni da conservare ai sensi del Decreto antiriciclaggio

L'art. 5 (comma 1, lett. b) prevede che “con riferimento alle operazioni (.....) siano conservati la data di effettuazione; l'importo; il segno contabile; la causale dell'operazione e il mezzo di pagamento utilizzato; i dati identificativi del cliente, dell'eventuale titolare effettivo e dell'eventuale esecutore”.

### Osservazioni

Con riferimento al requisito relativo al “mezzo di pagamento utilizzato” e al “segno contabile” si segnala quanto segue:

- nei tracciati previsti per entrambe le soluzioni considerate dall'art. 4 delle Disposizioni in consultazione non è presente un campo specifico ove inserire l'informazione relativa al mezzo di pagamento;
- l'allegato 2, contenente gli Standard Tecnici, si riferisce al segno “monetario” riferito al destinatario che procede alla registrazione piuttosto che al segno contabile.

Si chiede quindi di allineare i contenuti delle varie parti del Provvedimento in esame.

Inoltre, con riferimento ai dati e alle informazioni da conservare e rendere disponibili relativamente ai rapporti continuativi l'art. 5, comma 1, lett. a), prevede che per i rapporti continuativi siano conservati “la data di instaurazione; i dati identificativi del cliente intestatario del rapporto e dell'eventuale titolare effettivo; la data di chiusura del rapporto. I medesimi dati sono conservati anche con riferimento all'esecutore”.

Si chiede inoltre di confermare che non sia più obbligatoria la registrazione del punto operativo di instaurazione del rapporto. In tal caso occorre allineare i contenuti degli allegati posti in consultazione, atteso che tale dato risulta ancora come informazione da valorizzare.

Si richiedono inoltre chiarimenti in merito alle corrette modalità di conservazione dei rapporti di delega e dei c.d. “Legami”.

Quanto al primo punto, sebbene, non sia più previsto l'obbligo di rilevare la presenza di uno o più rapporti di delega a operare su un rapporto continuativo con una o più registrazioni autonome, gli Standard tecnici di cui all'allegato 2 continuano a prevedere la valorizzazione di tale informazione. Si chiede quindi di allineare quanto previsto nell'allegato in parola al disposto normativo.

Quanto al secondo punto, nelle Disposizioni in consultazione non viene effettuato alcun riferimento alla registrazione dei c.d. “Legami”, la cui conservazione è prevista tuttavia come obbligatoria dagli allegati.

Si richiede pertanto di precisare gli adempimenti e le modalità di conservazione riferite al Titolare Effettivo.

## Articolo 6

### Ulteriori dati e informazioni

Con riferimento al contenuto dell'articolo in commento, si chiede di chiarire, in via generale, come il suo contenuto si relazioni con le previsioni di cui all'art. 3 del Provvedimento UIF del 23 dicembre 2013, relativo alle segnalazioni antiriciclaggio aggregate.

Si auspica, a tal riguardo che, prima dell'entrata in vigore delle Disposizioni oggetto di consultazione, codesta Autorità aggiorni i contenuti del proprio Provvedimento, al fine di renderlo coerente con le modifiche di normativa intervenute nel tempo.

Con specifico riferimento alle Disposizioni in esame si evidenzia che al comma 1 lettera b), con riguardo alle operazioni, viene precisato "che gli intermediari devono rendere disponibili alle Autorità, oltre a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), anche altre informazioni tra cui la causale che codifica la tipologia dell'operazione secondo quanto previsto nell'allegato n. 3".

### Osservazioni

Si chiede di chiarire se la causale da mettere a disposizione delle Autorità, ai sensi dell'articolo richiamato, sia solo quella codificata e contenuta nell'allegato n. 3 della presente bozza in consultazione. Al riguardo si segnala che l'articolo 5, comma 1, lettera b) non richiama l'allegato 3 nella definizione della causale oggetto di conservazione e, pertanto, quest'ultima sembrerebbe riferirsi a quella contenuta nei sistemi gestionali dei singoli destinatari (ad esempio, estratto conto).

Sempre con riferimento alla predetta lettera b) del comma 1 dell'art. 6, è espressamente stabilito che la previsione dalla stessa recata si applica "alle sole operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000", riducendo in tal modo la soglia oltre la quale i dati delle operazioni devono essere resi con modalità standardizzate.

Tale impostazione, che di fatto sostituisce la precedente soglia dei 15.000 euro, si accompagna alla contemporanea eliminazione dell'obbligo di individuazione delle c.d. operazioni frazionate. La relazione che accompagna la bozza delle disposizioni poste in consultazione chiarisce che si tratta di una soluzione che "risponde all'esigenza di semplificazione richiesta dalla legge (...)".

Non vengono inoltre menzionate le registrazioni "U1" relative ai passaggi di contante e titoli al portatore tra soggetti diversi che vanno da euro 3.000 a 4.999,99.

Occorre sottolineare come la portata della semplificazione così operata appaia destinata a non esplicare pieni effetti positivi per i soggetti destinatari degli obblighi di che trattasi, in ragione delle interrelazioni che si sono create nel tempo tra la normativa dettata ai fini antiriciclaggio e quella di natura fiscale.

La disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale, con la quale sono stabiliti obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativamente alle movimentazioni

transfrontaliere di mezzi di pagamento, prevede, infatti, nella sua attuale formulazione, la trasmissione dei dati conservati ai fini antiriciclaggio “di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata” (cfr. art. 1, comma 1, del DL n. 167 del 1990).

La norma fiscale presuppone quindi di poter ricavare dai dati conservati ai fini antiriciclaggio anche quelli relativi alle operazioni frazionate, nozione di per sè non declinata dal legislatore fiscale, che fa evidentemente affidamento sulla normativa antiriciclaggio e sul relativo corredo interpretativo.

Ne segue che la normativa fiscale dovrà prendere atto di tale importante e positiva innovazione. Si ritiene pertanto opportuno segnalare questo aspetto a codesta Autorità al fine di ogni possibile coordinamento con le altre Autorità interessate sul punto.

### **Articolo 6, commi 2 e 3**

Le disposizioni richiamate indicano i dati e le informazioni da rendere disponibili alle Autorità nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento e accreditamento.

#### **Osservazioni**

Si segnala anzitutto la necessità di un chiarimento quanto all’obbligatorietà o meno della messa a disposizione delle coordinate IBAN del beneficiario (per ordini di pagamento)/IBAN dell’ordinante (per ordini di accreditamento). Come emerge dall’allegato 2 del Provvedimento in consultazione, il campo dedicato al numero del rapporto della controparte risulta essere “condizionato”.

Il comma 2 stabilisce che “Oltre a quanto indicato al comma 1, lettera b), e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale del beneficiario; il numero del rapporto del beneficiario o l’IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all’estero, il codice paese del beneficiario; il codice identificativo dell’intermediario del beneficiario o, in assenza, la denominazione dell’intermediario del beneficiario; il CAB e il Comune dell’intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all’estero, il codice paese.

Il comma 3 prevede che “Oltre a quanto indicato al comma 1, lettera b), e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accreditamento i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale dell’ordinante; il numero del rapporto dell’ordinante o l’IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all’estero, il codice paese dell’ordinante; il codice identificativo dell’intermediario dell’ordinante o, in assenza, la denominazione dell’intermediario dell’ordinante; il CAB e il Comune dell’intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all’estero, il codice paese”.

Nelle disposizioni previgenti in tema di conservazione e registrazione, fra i dati aggiuntivi da registrare in relazione agli ordini di pagamento era prevista la registrazione del numero di rapporto “.... ove noto, il ....” (art. 7 comma 2, del documento dell’aprile 2013)

La formulazione del provvedimento in consultazione, invece, sembra richiedere sempre la messa a disposizione di tali dati, anche se nel dettaglio dei tracciati previsti sia per gli archivi standardizzati sia per le apposite estrazioni *ex art. 4, comma 1, lettera a)*, queste informazioni non risultano obbligatorie ma condizionate.

Si chiede dunque conferma se sia possibile omettere l’informazione in oggetto qualora non risulti nota, come ad esempio nei casi di inoltro di rimessa a favore di immigrati o di ricezione di bonifici ordinati in contanti.

Da un punto di vista operativo, pertanto, potrebbe immaginarsi la seguente ipotesi di valorizzazione:

considerando che il campo "F31- rapporto controparte" ha una lunghezza di 25 caratteri,

\* con il numero del rapporto controparte - se conosciuto

ovvero

\* con gli ultimi 25 caratteri dell’IBAN

(es. ultimi 25 caratteri dei 27 previsti per l’IBAN con controparte Italia, ultimi 25 caratteri dei 28 previsti per l’IBAN con controparte Cipro, ultimi 25 dei 31 previsti per l’IBAN con controparte Malta).

## **Articolo 7**

### **Disposizioni particolari**

In linea generale, coerentemente con quanto già osservato in sede di risposta alla consultazione sulle Disposizioni di adeguata verifica della clientela in merito ai rapporti tra intermediari, sarebbe opportuno disciplinare la casistica specifica relativa al caso di operatività con enti creditizi o finanziari insediati in Stati extracomunitari, auspicabilmente riproponendo, con le opportune modifiche, quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del Provvedimento del 3 aprile 2013.

## **Articolo 8**

### **Esenzioni**

L’articolo elenca la tipologia di clientela per la quale possano, legittimamente, non essere applicate le previsioni di cui artt. 4 e 6 del Provvedimento in consultazione.

## Osservazioni

Il comma 1, lettera a), include tra i beneficiari della deroga gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere i), o), s), v).

In particolare i soggetti di cui alla lettera o) del Decreto antiriciclaggio sono gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), del CAP (Codice Assicurazioni Private), che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.

I soggetti di cui alla lettera d) del CAP sono costituiti dalle “banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144”.

Ciò posto, si evidenzia che non sempre risulterebbe possibile distinguere tra l'operatività posta in essere dall'intermediario e soggetta all'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 4 e 6 del provvedimento in esame e la diversa operatività soggetta ad esenzione.

Si richiede, pertanto, di estendere la deroga di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) anche ai rapporti ed alle operazioni poste in essere con i soggetti di cui all'art. 109, comma 2, lett. d) del CAP.

In via subordinata, si richiedono chiarimenti relativi alla corretta modalità per la conservazione di tali dati.

Si chiede, inoltre, di valutare l'opportunità di estendere le esenzioni previste dall'art. 8:

- ai soggetti di cui all'art. 3, comma 8, del vigente D. Lgs. n. 231/2007 (tra cui, ad esempio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari),
- alle Pubbliche Amministrazioni (fatta eventualmente eccezione per le società partecipate dalla PA di cui all'art. 1, comma 2, lettere hh del D. Lgs. 231/2007), ovvero alle Istituzioni/Organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera a), sub 2), del suddetto Decreto legislativo,
- alle operazioni oggetto di comunicazioni oggettive.

## Articolo 10

### Vicende dei sistemi di conservazione

L'articolo in esame regola le vicende dei sistemi di conservazione dei dati e delle informazioni.

## **Osservazioni**

Si chiede di confermare se siano ancora obbligatorie le attività di migrazione delle registrazioni da cedente a cessionario, a fronte di operazioni societarie quali fusioni, scissioni, liquidazioni, ecc.

La richiesta deriva dal fatto che nell'allegato 2 - "Archivi standardizzati di cui all'art. 4, comma 1, lettera b" - è stato stralciato l'ex art. 13 "Modalità di trasferimento dell'archivio unico informatico alla UIF in caso di cessazione dell'attività", mentre al paragrafo 5 (Struttura fisica degli archivi), punto 10, sono presenti i riferimenti alle modalità di conservazione degli archivi standardizzati dei soggetti risultanti dalle vicende societarie ed al paragrafo 6 (Codifiche degli attributi), nell'elenco Tipo di Registrazione (Attributo A52) sono ancora presenti i valori specifici relativi alle migrazioni (A52 = 33, 34, 35 ...).

Si richiede anche di precisare quali siano le corrette modalità di conservazione delle informazioni in caso di variazioni di dati e di coordinate, precedentemente disciplinate dall'art. 14 del provvedimento del 3 aprile 2013.

## **Articolo 11**

### **Disposizioni finali e transitorie**

Allo stato è previsto che le Disposizioni in parola si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Analogamente a quanto richiesto per le altre Disposizioni oggetto di consultazione, si chiede di fissare al 1° luglio 2019 la decorrenza applicativa delle Disposizioni in esame. Ciò consentirebbe l'adeguamento sistemico dell'intera normativa, evitando inoltre, una sovrapposizione con i numerosi adempimenti degli intermediari di fine anno.

## ALLEGATI

### Considerazioni generali

Si formulano le seguenti osservazioni, tese a favorire un più coerente flusso informativo da parte dei soggetti destinatari, qualsivoglia soluzione gli stessi adottino per rendere disponibili alle Autorità i dati e le informazioni previsti dalle Disposizioni.

Si propone anzitutto di valutare l'allineamento del contenuto dell'allegato n. 2 all'allegato n. 1, non prevedendo (o quanto meno rendendo opzionali) i dati riferiti agli estremi dei documenti di riconoscimento del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo (non richiesti nei tracciati di cui all'allegato n. 1).

Si propone anche di valutare l'allineamento del contenuto dell'allegato n. 2 all'allegato n. 1, prevedendo l'indicazione del titolare effettivo nelle registrazioni riferite alle operazioni esclusivamente nel subset di casi espressamente disciplinati nel cap. 2.1 del citato allegato n. 1.

Si chiede di allineare il contenuto dell'allegato n. 2 all'allegato n. 1 indicando che le operazioni stornate non rientrano tra quelle rese disponibili ai sensi dell'articolo 6 delle Disposizioni (così come previsto per l'allegato n. 1).

Si richiede infine di valutare la previsione di una "dichiarazione di conformità" con riferimento al software che sarà utilizzato a supporto delle apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati di cui all'art. 4, comma 1, lett. a).

### Contributi specifici

#### **ALLEGATO N. 1 – STANDARD TECNICI DELLE ESTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA A)**

##### Cap. 2.1

Con riferimento alle operazioni occasionali, si richiede di valutare la possibilità di inserire i dati del titolare effettivo esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo diverga dall'intestatario della stessa.

##### Estrazione riferita alle operazioni

“L'estrazione riferita alle operazioni riporta i dati identificativi del titolare effettivo solo nei seguenti casi:

- operazioni disposte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s), e comma 3, lettera a), del Decreto antiriciclaggio a valere su un rapporto riconducibile a una pluralità di fiduciari; in particolare, sono resi disponibili i dati identificativi del fiduciante cui l'operazione è riferita;

- operazioni di tesoreria, con riferimento al soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita;
- operazioni a valere su conti di corrispondenza, per le quali sono stati richiesti agli enti creditizi o istituti finanziari esteri, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto antiriciclaggio, i dati identificativi del cliente per conto del quale l'operazione viene eseguita;
- operazioni occasionali".

Si chiede conferma di quanto di seguito specificato, fornendo al caso degli esempi.

Relativamente ai 4 punti sopra indicati si ritiene che per il primo punto si faccia riferimento alle operazioni su conti omnibus di fiduciarie, per il secondo punto dei conti di tesoreria /cash pooling, mentre per il terzo ed il quarto punto si richiedono chiarimenti ed esempi.

In particolare, per il terzo punto si richiede se si faccia riferimento esclusivamente a conti di corrispondenza sui quali abbiano accesso diretto i clienti, per il quarto si richiede se vi siano delle variazioni circa l'attuale impostazione (es. operazione eseguita fuori conto dal legale rappresentante di una società per conto della stessa, attualmente vengono forniti i dati dei due soggetti come cliente/titolare (società) e come esecutore (legale rappresentante).

#### Allegato n. 1 - STANDARD TECNICI DELLE ESTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA A) - 2. TIPOLOGIE DI ESTRAZIONI - 2.2 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (OPERAZIONI)

##### Sezione Esecutore

Esecutore: è valorizzato con il cognome e nome della persona fisica che esegue l'operazione (ad esempio il delegato ad operare sul rapporto). In caso di operazioni disposte per via telematica (es. Home Banking), sono inseriti cognome/nome della persona fisica associata alle credenziali (2) utilizzate per effettuare l'operazione a distanza.

Ove l'intermediario intenda avvalersi dell'Archivio standardizzato (art.4 1.b. - Allegato 2.) e alla luce della definizione dell'ESECUTORE e delle relative specifiche previste negli Allegati 1 e 2, si richiede di esplicitare se l'Esecutore debba essere registrato anche nelle operazioni disposte via telematiche (es. Home Banking, ATM).

#### Allegato n. 1 - STANDARD TECNICI DELLE ESTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA A) - 2. TIPOLOGIE DI ESTRAZIONI - 2.3. ESTRAZIONE RIFERITA AI RAPPORTI

##### Tabella 2

Campi informativi delle estrazioni relative ai rapporti continuativi - SOGGETTO-COD.FISCALE indicato O (obbligatorio)

Tenuto conto della modifica apportata dalla legge di bilancio per il 2018 all'art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 605, per effetto della quale non è oggi più obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale per i rapporti intrattenuti dalle banche (e dagli altri operatori finanziari) con i soggetti non residenti, si richiede la conferma che in tali casi l'indicazione O (obbligatorio) possa essere interpretata come C (conseguente).

## **ALLEGATO 2 – ARCHIVI STANDARDIZZATI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B)**

Pag. 20, Attributo A21). Va indicata anche la data in cui è stata eseguita l'operazione.

Si richiede conferma che la data da riportare sia quella di effettuazione dell'operazione, come indicato dall'art. 5, comma 1, lett. b) del novellato Provvedimento.

Pag. 24 Attributo D17-E17-H17. Va indicato il codice fiscale.

Si richiede di precisare che il codice fiscale va indicato ove disponibile, secondo quanto previsto nel Provvedimento.

Pag. 29 Attributo D22. Si chiede di chiarire che deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall'ISTAT, secondo quanto indicato nel terzo aggiornamento della circolare n. 140 della Banca d'Italia.

Si richiede di modificare il riferimento alla circolare n. 140 in quanto risulta essere stato pubblicato, in data 30 settembre 2014, il quarto aggiornamento.

Per quanto riguarda le registrazioni di legame (Allegato II, par. 2.3, pag. 17) il campo D11 relativo al tracciato del tipo info 7 (cliente), trattandosi di uno standard utilizzato anche per altre tipologie di registrazione, dovrebbe essere genericamente denominato "COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE" (anziché solo "RAGIONE SOCIALE"; infatti sono presenti anche campi tipici delle PF).

## **ALLEGATO 3 - CAUSALI ANALITICHE**

TABELLA 1 – Causali analitiche per banche, Poste Italiane S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti

Sono state introdotte due nuove causali analitiche: I8 "Afflusso disponibilità mediante rimessa di fondi" e I9 "deflusso disponibilità mediante rimessa di fondi", riguardo le quali sarebbe auspicabile avere una chiara indicazione delle casistiche cui si applicano.

Nell'elenco delle causali è ancora presente la causale "G5 (Versamento di titoli di credito e contante) da utilizzare per la rilevazione delle operazioni frazionate; da valutare l'eliminazione considerato che la rilevazione di tali operazioni non è più prevista.

PARTE I – BANCHE, POSTE ITALIANE S.P.A. e CASSA DEPOSITI E PRESTITTI -  
 Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche - (da pag. 2 a pag.4 relativamente all'INSERIMENTO di nuove causali).

La nuova tabella 1 evidenzia l'INSERIMENTO di 2 nuove causali

- I8 Afflusso disponibilità mediante rimessa di fondi - la causale va utilizzata in relazione al trasferimento fondi ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione. Oltre all'ordinante va indicato il paese dal quale sono trasferiti i fondi.

- I9 Deflusso disponibilità mediante rimessa di fondi - la causale va utilizzata in relazione al servizio di incasso e trasferimento fondi senza l'utilizzo di conti di pagamento. Oltre al beneficiario va indicato il paese verso il quale sono trasferiti i fondi.

Per gli Intermediari Banca, si richiede di esplicitare la differenza tra le operazioni di bonifico (le cui causali già previste e utilizzate sono 26, 48, AF e AA) e le operazioni di trasferimento fondi (le cui nuove causali sono I8 e I9).

Nel caso di bonifico disposto a favore di più beneficiari per importi singoli inferiori a € 5.000, qualora non vi sia coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e le localizzazioni delle banche riceventi, l'intermediario dell'ordinante:

- qualora si avvalga delle modalità di utilizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), delle disposizioni, potrà eseguire un'unica evidenza, riportando negli attributi A33 e F14 (denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla provincia) i propri estremi (già indicati nell'attributo A12). In tali casi all'attributo F11 andrà riportata la dizione "beneficiari diversi".

Si richiede di chiarire se tale precisazione può essere interpretata in maniera più estensiva registrando le operazioni della specie (disposizioni di bonifico in partenza con unico addebito a favore di più beneficiari - c.d. bonifici multipli- di importo singolo < a 5.000€ ma la cui somma è >= 5.000€):

- singolarmente (una registrazione per ogni beneficiario)

- valorizzando l'attributo di connessione A53

indipendentemente dalla coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e la localizzazione delle banche riceventi.

Causali I9 e I8 (Deflusso disponibilità mediante rimessa di fondi/Afflusso disponibilità mediante rimessa di fondi): si chiede di chiarire se per "fondi" si debba far riferimento alla definizione dell'Art. 1 comma 2 lettera "q" del Decreto antiriciclaggio.

Apprezzabile è la scelta di semplificare i criteri di conservazione dei dati e delle informazioni eliminando il concetto di frazionate e di aggregazione; tuttavia si chiede che l'Autorità chiarisca e specifichi meglio l'utilizzo di causali che finora erano utilizzate facendo riferimento proprio al concetto di frazionate.

Pag. 13, Attributo AF Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario: in caso di trasferimento di disponibilità tra clienti diversi presso lo stesso destinatario, va reso disponibile il deflusso a nome del primo soggetto e l'afflusso a nome del nuovo soggetto. La causale non va utilizzata per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti incardinati presso succursali o filiali localizzate all'estero.

Appare utile sottolineare l'utilità della precisazione presente nel previgente Provvedimento, dove si stabilisce il collegamento tra le due registrazioni valorizzando l'attributo A53 con l'apposito codice di connessione.

Non sono più presenti nell'elenco delle causali analitiche le seguenti:

- U3 - versamento contante < € 15.000
- U4 - prelevamento contate < € 15.000

Si chiede conferma della loro eliminazione (o mantenere) con l'abbassamento della soglia del contante a < 5.000 euro, ai fini dell'invio dei dati aggregati, che si ritiene seguirà le logiche dell'attuale Provvedimento.

#### **ALLEGATO 4 – CODIFICA DEGLI INTERMEDIARI SEGNALANTI**

Nell'elenco degli intermediari segnalanti non è più presente il codice 12 che identificava le Aziende di credito estere.

Si segnala la necessità di chiarire quale codice debba essere inserito in AUI, nell'attributo A31, in caso di bonifici con controparti estere.